



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/09/2006

\*\*\*\*\*

ADDI' 26/09/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA COMPOSTA:

VARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NISRI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS - MICHELANGELE - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 613

Oggetto:

Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide galligeno del castagno "Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu" nel territorio della Regione Lazio.



OGGETTO: Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu" nel territorio della Regione Lazio.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni <sup>relative alla</sup> dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536";

VISTA la DGR.26.07.2005, n.674 concernente: "Legge Regionale n.39 del 28 ottobre 2002 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali: inserimento del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nell'elenco dei parassiti sottoposti a lotta su tutto il territorio regionale";

VISTO il Decreto Legislativo n.214 del 19 agosto 2005 concernente: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali";

VISTO il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali concernente: "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu";

CONSIDERATO che, a seguito degli accertamenti effettuati dall'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art.2, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006, è stata accertata la presenza del cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus*", in alcune aree castanicole della provincia di Viterbo;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006, dichiarare "Aree focolaio" le aree castanicole in cui è stata accertata la presenza del cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus*";

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art.5, comma 2, del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006, considerata la pericolosità del cinipide del castagno, disporre delle misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare il fitofago o di limitarne la diffusione;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006, individuare un'area, definita "zona di rispetto" all'interno della quale è vietata la produzione e la cessione a qualsiasi titolo di piante e di materiali di moltiplicazione del genere *Castanea spp*;

RITENUTO necessario delegare, stante l'urgenza dell'adozione di provvedimenti dovuta al rischio elevato di diffusione del cinipide nell'ambiente, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006, l'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche della Direzione Regionale Agricoltura all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree focolaio o di insediamento e delle relative zone di rispetto;

RITENUTO che il presente atto non è soggetto a concertazione;

ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

per quanto in premessa;

- ai sensi degli artt. li 2 e 5 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;



*lu* si dichiarano "Aree focolaio", in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus koriphilus* Yasumatsu", le sotto elencate aree:

### AREE FOCOLAIO

AREA	COMUNE	FOGLIO CATASTO TERRENI N.
1	Bagnoregio	35 - 36 - 45 - 46 - 47 - 48 - 57 - 58 - 59
	Viterbo	1 - 2 - 3 - 4 - 5
2	Vitorchiano	24
	Soriano nel Cimino	32 - 33 - 34 - 35 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61
	Canepina	Intero territorio comunale
	Vallerano	Intero territorio comunale
	Fabrica di Roma	1 - 2
	Carbognano	1 - 2 - 7
	Caprarola	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19
	Viterbo	181 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 218 - 219 - 233 - 234 - 253 - 254 - 261

si fa obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni dove sono presenti piante del genere *Castanea spp.* ricadenti in "aree focolaio", di ottemperare, a propria cura e spese, alle seguenti misure di profilassi fitosanitaria:

- obbligo di osservazione delle chiome nel periodo maggio - luglio per verificare la presenza eventuale di galle, dando tempestiva comunicazione in caso positivo all'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche;
- obbligo di raccolta e distruzione col fuoco di tutti gli organi vegetativi con presenza di galle;
- obbligo di estirpazione e distruzione mediante abbruciatura di tutte le piante, fino ad anni 5 di età, con presenza di galle;
- obbligo di potatura drastica di ritorno per tutte le piante di età superiore ai 5 anni con presenza di galle;
- divieto di prelievo, utilizzo e/o movimentazione, del materiale di propagazione da piante del genere *Castanea spp.* ubicate nei terreni ricadenti in area focolaio, ad eccezione dei semi;
- divieto di trasporto di rami recisi con fogliame e fronde per ornamento, al di fuori della "area focolaio";
- obbligo di utilizzo per qualsiasi intervento di realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti, di materiale di moltiplicazione "certificato" sia per la qualità varietale che per la qualità fitosanitaria, ossia fornito di documento di commercializzazione e di passaporto delle piante U.E. ai sensi della vigente legislazione fitosanitaria;
- obbligo di comunicazione preventivamente all'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche di qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di moltiplicazione castanicolo per la realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti;
- obbligo di osservazione nel periodo autunnale delle foglie cadute a terra e dell'intera pianta al fine di verificare l'eventuale presenza di galle e di darne immediata comunicazione all'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche
- obbligo di rispetto di ogni altra prescrizione imposta dall'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 si delimita la zona di rispetto all'interno della quale è vietata la produzione e la cessione a qualsiasi titolo di piante e di materiali di moltiplicazione del genere *Castanea spp.*



## ZONA DI RISPETTO

COMUNE	TERRITORIO INTERESSATO
Castiglione in Teverina; Civitella d'Agliano; Graffignano; Bomarzo; Celleno; Vitorchiano; Soriano nel Cimino; Bassano in Teverina; Orte; Vasanello; Vignanello; Gallese; Corchiano; Fabrica di Roma; Carbognano; Caprarola; Ronciglione; Capranica; Vetralla; Viterbo; Montefiascone; Bagnoregio; Lubriano; Bolsena; Canepina; Vallerano; Villa S.Giovanni in Tuscia	INTERO TERRITORIO COMUNALE
Nepi	Porzione di territorio a nord della S.P.146 e della S.S.2 Cassia
Civita Castellana	Porzione di territorio a nord della S.S. 311
Sutri	Porzione di territorio a nord della S.P. 40 e della S.S.2 Cassia
Barbarano Romano	Porzione di territorio a nord della S.P.42

Le prescrizioni fitosanitarie entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente deliberazione.

Per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 di lotta obbligatoria al cinipide del castagno e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.


- Il dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche della Direzione Regionale Agricoltura è delegato all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree focolaio o di insediamento e delle relative zone di rispetto ai sensi del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006;

~~La presente deliberazione non è soggetta a concertazione.~~


La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Infestazione Cinipide: delimitazione dell' area focolaio n. 1



Infestazione Cinipide: delimitazione dell'area focolaio n. 2



Delimitazione delle aree focolaio e della zona di rispetto



Scala 1 : 250.000



**Legenda**

- Aree focolaio
- Zona di rispetto

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
 IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUXEZZI